



REGOLAMENTO

per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedimenti di spese in economia ai sensi dell'art. 125 e per le acquisizioni mediante procedura negoziata di cui al comma 7 bis dell'art. 122 del Decr. Lgs 163/06



INDICE

- Art. 1 *Oggetto*
- Art. 2 *Principi*
- Art. 3 *Responsabile del procedimento*
- Art. 4 *Oggetto delle acquisizioni*
- Art. 5 *Limiti di importo*
- Art. 6 *Cauzione provvisoria e definitiva*
- Art. 7 *Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento*
- Art. 8 *Qualificazione e requisiti degli operatori economici*
- Art. 9 *Forma e contenuto delle lettere d'invito*
- Art. 10 *Verifica della congruità delle offerte*
- Art. 11 *Costituzione elenco operatori economici*
- Art. 12 *Modalità di iscrizione nell'elenco*
- Art. 13 *Stipula contratto*
- Art. 14 *Verifica della prestazione*
- Art. 15 *Acquisizioni di importo fino a € 5.000*
- Art. 16 *Servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000*
- Art. 17 *Lavori di importo inferiore a € 40.000*
- Art. 18 *Pubblicità*
- Art. 19 *Inadempimenti*
- Art. 20 *Aumento dell'importo contrattuale*
- Art. 21 *Disposizioni di coordinamento*
- Art. 22 *Disposizioni abrogate*
- Art. 23 *Entrate in vigore*



Parte I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure esecutive e attuative di acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori da parte dell'ENAS, ai sensi degli art. 125 e 122, commi 7 e 7bis, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché stabilisce i criteri per la formazione di elenchi di operatori economici cui affidare forniture e servizi.
2. L'elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento potrà essere utilizzato anche per le procedure di cui all'art. 57, 6° comma del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Art. 2 *Principi*

1. Ai sensi del presente regolamento, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture viene disciplinato con procedure semplificate nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia, e cioè nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione nonché dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e pubblicità.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti dalla singola procedura di acquisizione, ispirati alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la diffusione del green public procurement (GPP), ovvero favorendo l'adozione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali delle attività dell'ente e di promuovere le tecnologie ambientali.
3. Ai fini dell'applicazione del principio di cui al precedente comma, i Servizi dell'Ente utilizzano di preferenza le procedure effettuabili con mezzo elettronico qualora le specifiche dell'acquisizione possano essere fissate in maniera precisa nella lettera d'invito e la valutazione delle offerte possa essere effettuata sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.



4. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) per quanto compatibili.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione di forniture, servizi e lavori, i Direttori di Servizio operano attraverso un Responsabile del procedimento che di norma sarà individuato nel responsabile dell'articolazione interessata all'acquisizione. Qualora non coincida con il Direttore del Servizio, il Responsabile del procedimento dovrà svolgere l'attività di istruttoria e proposta mentre l'adozione degli atti aventi carattere di determinazione e dei provvedimenti amministrativi rimane nell'esclusiva competenza del Direttore di Servizio che lo ha nominato.

2. Qualora per la specifica procedura di acquisizione non venga individuato un Responsabile del procedimento le relative competenze sono attribuite al Direttore del Servizio che ha iniziato la procedura di acquisizione.

3. Il Responsabile del procedimento per la procedura di gara è in ogni caso il Direttore del Servizio Appalti e Contratti o suo delegato.

4. Nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 125, 8° comma ultima parte e 11° comma ultima parte del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sarà lo stesso Direttore del Servizio proponente a chiedere l'offerta direttamente al soggetto da lui individuato e a procedere all'impegno, previa verifica della regolarità contributiva. Solo dopo verrà stipulato il contratto secondo le modalità stabilite agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

5. In tutte le acquisizioni di cui al presente regolamento sarà cura del Responsabile del procedimento nel cui interesse è indetta la gara verificare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati in sede di gara, nonché la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici.

Art. 4

Oggetto delle acquisizioni

1. Il ricorso alle procedure di acquisto in economia è ammesso:

a) per i lavori nell'ambito delle singole categorie di cui all'elenco voci di spesa allegato e nei limiti di cui all'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, secondo gli importi indicati nel medesimo elenco voci di spesa.



b) per le forniture e i servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento e nell'elenco delle categorie economiche allegate.

2. E' altresì consentito il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto e non sia possibile adempiervi con altri strumenti;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 5

Limiti di importo

1. Secondo il presente regolamento i limiti di importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori, salvo che tali importi vengano modificati con leggi o regolamenti immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 248 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, sono:

- inferiori a 500.000 euro (comprensivi di eventuali oneri di sicurezza) limitatamente alle acquisizioni di lavori di cui all'art 122, comma7bis del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

- inferiori o uguali a 200.000 euro (comprensivo di eventuali oneri di sicurezza) per le acquisizioni di lavori di cui all'art. 125 Decreto Legislativo n. 163 del 2006;

- inferiori a 193.000 euro (comprensivo di eventuali oneri di sicurezza) per le acquisizioni di servizi e forniture di cui all'art. 125 decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

- inferiori a 40.000 euro (comprensivo di eventuali oneri di sicurezza) per le acquisizioni di lavori di cui all'art. 125, 8° comma ultima parte decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

- inferiori a 20.000 euro (comprensivo di eventuali oneri di sicurezza) per le acquisizioni di servizi e forniture di cui all'art. 125, 11° comma ultima parte decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

2. Per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo fino a 5.000 euro si applica la procedura di cui al successivo articolo 15.



3. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti ovvero ricondurlo ad una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.

ART. 6

Cauzione provvisoria e definitiva

1. Negli affidamenti di lavori di importo superiore ai 200.000 euro è obbligatoria la costituzione di apposita garanzia a corredo dell'offerta sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta del concorrente, pari al 2 per cento del prezzo indicato nella lettera d'invito.
2. In ogni caso, quando l'importo superi i 10.000 euro, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 deve essere prestata con le modalità di cui all'art. 75, commi 3 e 4 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163. Per lavori d'importo superiori a 200.000 euro dovrà essere costituita una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la decadenza dell'affidamento.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. Per particolari ed eccezionali cause da indicare nel provvedimento del Direttore del Servizio per il quale è iniziata la procedura di acquisizione è facoltà del Responsabile del procedimento in sede di redazione del disciplinare di gara non richiedere la cauzione definitiva. Laddove richiesta è facoltà del Responsabile del procedimento procedere allo svincolo anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto ma per non oltre il 75 per cento della stessa cauzione. La rimanente parte potrà essere svincolata solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Parte II

REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 7

Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;



b) i consorzi fra le società cooperative di produzione e lavoro costituiti, a norme della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8° agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 2440;

g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

h) altri operatori economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

2. Tutti gli operatori economici dovranno, al momento della stipula del contratto possedere una partita iva, salvi i casi di esclusione eventualmente previsti dalla normativa vigente, nonché essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Art. 8

Qualificazione e requisiti degli operatori economici

1. La qualificazione è obbligatoria per tutti gli operatori economici che vogliono stipulare un contratto a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento. E' altresì obbligatorio il possesso dei requisiti di cui al punto precedente, come richiesti dall'invito a presentare offerta, già al momento della scadenza della stessa.

2. Per la dimostrazione della qualificazione e dei requisiti richiesti si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale di settore.



Art. 9

Forma e contenuto delle lettere d'invito

1. La lettera di invito a presentare offerte ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, deve contenere almeno: l'oggetto della prestazione, l'importo stimato con esclusione dell'iva, la qualificazione minima richiesta; le eventuali garanzie e penali; le caratteristiche tecniche e prestazionali; la qualità, la modalità e il termine di esecuzione; i prezzi; le modalità di pagamento; la modalità di scelta del contraente; il nominativo del Responsabile del procedimento; le modalità di presentazione e termine per la ricezione delle offerte, nonché il termine di validità delle stesse.
2. La lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici per raccomandata, posta certificata o fax, nei casi previsti dalla legge o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.
3. L'invito a presentare offerta deve essere inviato almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione dell'offerta, salvo i casi di necessità ed urgenza, riscontrabili nel provvedimento che inizia la procedura di selezione dell'operatore economico.
4. L'offerta deve essere presentata in busta sigillata, salvo i diversi casi previsti dalla normativa, entro il termine indicato nella lettera di invito.

Art. 10

Verifica della congruità delle offerte

1. Prima dell'aggiudicazione il Responsabile del procedimento di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento dovrà verificare la congruità delle offerte, eventualmente esaminare le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 e redigere apposita relazione.

PARTE III PROCEDURA DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 11

Costituzione elenco operatori economici

1. Per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, di cui al presente regolamento, è costituito un elenco di operatori economici distinto per singole voci di spesa e limiti di importo.



2. L'iscrizione nell'elenco, da parte dell'operatore economico, è condizione vincolante per l'affidamento di forniture, servizi o lavori con procedura in economia.
3. Detto elenco è tenuto ed aggiornato a cura del Dirigente del Servizio competente alla sua tenuta.
4. Sulla base delle richieste di iscrizione nell'elenco gli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, indicati in apposito avviso, vengono inseriti nell'elenco secondo la voce di spesa da loro richiesto.
5. Solo nel caso in cui per mancanza di iscritti in una delle voci di elenco o qualora gli iscritti non abbiano i requisiti richiesti per una specifica acquisizione come rilevata da apposita indagine di mercato ad opera del servizio interessato o qualora non vi siano un numero sufficiente di iscritti nella voce di spesa interessata è possibile invitare alla procedura di gara anche operatori non iscritti all'elenco. Sarà cura del Direttore del Servizio interessato riportare nel proprio provvedimento le motivazioni che l'hanno indotto a tale procedura.
6. Dovrà essere garantita la rotazione di tutti gli operatori economici, in modo da assicurare la massima trasparenza e in ogni caso assicurando un'effettiva concorrenza tra gli offerenti.

Art. 12

Modalità di iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 11 è promossa con apposito avviso. L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede graduatoria di merito degli operatori economici, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, servizi, forniture o lavori nel limite previsto dal presente Regolamento e nei singoli limiti previsti per ciascuna voce di spesa.
2. Per l'iscrizione nell'elenco il Servizio competente alla sua tenuta attua le più opportune forme di pubblicità, ivi comprese la pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano, sull'albo dell'Ente e su quello del Comune di Cagliari, nonché sul sito internet della Regione Sardegna e dell'Ente.
3. L'elenco è approvato con Determinazione del Direttore del Servizio competente alla sua tenuta.
4. Le domande e la regolarità della documentazione allegata vengono esaminate a cura del Servizio competente alla tenuta dell'elenco.



5. Previa instaurazione del contraddittorio potranno essere respinte le domande di iscrizione all'elenco per la mancanza o l'incompletezza dei requisiti richiesti per la domanda ovvero per l'esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
6. Le domande incomplete di documentazione potranno essere sanate entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.
7. Gli elenchi di operatori economici così formati saranno aggiornati, con le medesime forme di pubblicità, con cadenza almeno annuale.

Art. 13

Stipula contratto

1. A seguito della procedura di scelta del contraente e dopo il provvedimento che impegna la spesa è stipulato il contratto. La stipula del contratto è a cura del Direttore del Servizio competente alla firma dei contratti secondo quanto indicato nella struttura organizzativa dell'Ente.
2. Per i contratti di importo fino a 5.000 euro è facoltà del direttore del Servizio proponente stipulare apposita lettera d'ordine al posto di scrittura privata che potrà essere formalizzata anche per corrispondenza.
3. Quando una acquisizione è conclusa mediante strumenti elettronici il contratto sarà firmato esclusivamente mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Art. 14

Verifica della prestazione

1. Le prestazioni degli operatori economici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento devono essere sottoposte a collaudo o attestazione di regolare esecuzione a seconda della normativa vigente entro trenta giorni dall'acquisizione.
2. Per le spese di importo fino a 5.000 euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo e/o l'attestazione di regolare esecuzione può intendersi assolto mediante apposizione del visto di regolarità sulle relative fatture.



Art. 15

Acquisizioni di importo fino a € 5.000

1. In caso di acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia di importo fino a € 5.000 le procedure saranno disposte direttamente dai Direttori dei Servizi interessati all'acquisizione.
2. Nelle procedure di cui al comma 1 i contratti saranno stipulati dal Direttore del Servizio che ha predisposto la procedura di acquisizione.

Art. 16

Servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000

1. Per forniture e servizi di importo inferiore a € 20.000, previa verifica della congruità dell'offerta, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ex art. 3, comma 4°, del presente regolamento interessato alla acquisizione.
2. Negli affidamenti di cui al comma 1 le procedure di negoziazione vengono disposte direttamente dai Responsabili dei procedimenti attraverso provvedimenti del direttore del servizio al quale appartengono, se si tratta di soggetti diversi. Tali provvedimenti dovranno contenere, sufficientemente esplicitati, i motivi di urgenza e necessità che determinano il ricorso alla procedura di affidamento diretto, la verifica della congruità dell'importo e l'impegno della somma necessaria all'acquisizione.
3. Il contratto è comunque stipulato dal Direttore del Servizio competente alla firma dei contratti secondo quanto indicato nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 17

Lavori di importo inferiore a € 40.000

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, previa congruità dell'offerta, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ex art. 3, comma 4°, del presente regolamento interessato alla realizzazione dei lavori.
2. Negli affidamenti di cui al comma 1 le procedure vengono disposte direttamente dai Responsabili dei procedimenti attraverso provvedimenti del direttore del servizio al quale appartengono, se si tratta di soggetti diversi. Tali provvedimenti dovranno contenere, sufficientemente esplicitati, i motivi di urgenza e necessità che determinano il ricorso alla procedura di affidamento diretto, la verifica della congruità dell'importo e l'impegno della somma necessaria all'acquisizione.



3. Il contratto è comunque stipulato dal Direttore del Servizio competente alla firma dei contratti secondo quanto indicato nella struttura organizzativa dell'Ente.

Parte IV DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 *Pubblicità*

1. Sarà cura del Direttore del Servizio che firma il contratto di acquisizione di forniture, servizi o lavori pubblicare sul sito informatico dell'Ente apposito avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione entro 30 giorni dall'affidamento.

Art. 19 *Inadempimenti*

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'operatore economico cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture, servizi o lavori di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto.

2. L'Ente, dopo formale ingiunzione da parte del Responsabile del Procedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, disporrà l'esecuzione di tutta o parte dei lavori, forniture o servizi, a spese dell'operatore inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

3. Nel caso di inadempimento, anche non grave, l'Ente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1 si applica l'art. 129 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 20 *Aumento dell'importo contrattuale*

1. E' ammesso per particolari esigenze sopravvenute e imprevedibili, fatta eccezione per gli affidamenti di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento, l'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale del 20 per cento, sempre che l'operatore economico sia in possesso di idonei requisiti di qualificazione.



2. Qualora l'importo dovesse eccedere il quinto dell'importo originario del contratto il Responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.
3. E' in ogni caso vietato superare i limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 21

Disposizioni di coordinamento

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni regolamentari ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.
2. Si intendono comunque riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
3. Per tutti i casi che non trovano disciplina nel presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 22

Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento spese in economia dell'Ente approvato con delibera commissariale n. 401 del 30 luglio 1996.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diventa esecutivo il provvedimento che lo approva.